



# CITTÀ DI CASAGIOVE

## IMPOSTA UNICA COMUNALE

### ANNO 2019

#### Premesso che :

Dal 1° Gennaio 2014 lo Stato ha istituito la IUC – Imposta Comunale Unica, che si compone di

- **IMU** – Imposta Municipale Propria
- **TASI** – Tributo per i servizi indivisibili
- **TARI** – Tassa sui rifiuti (che sostituisce TARES/TARSU)

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. **23 del 08/09/2014** è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. **23 del 28/7/2015** sono state deliberate le aliquote dell'IMU dell'anno 2015

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. **24 del 28/7/2015** sono state deliberate le aliquote della TASI per l'anno 2015

Che tali deliberazioni sono state regolarmente pubblicate sul portale del Federalismo Fiscale e nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Bilanci del sito istituzionale del Comune di Casagiove <http://www.comune.casagiove.ce.it/>

Con delibera di C.C. n. 20 del 29/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 si è dato atto della conferma delle aliquote e tariffe previste per l'anno 2018 e deliberate con gli atti di cui sopra.

Che è confermata la esclusione per legge dalla TASI l'abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Pertanto, oltre all'IMU, già esente – **sull'abitazione principale non è più dovuta neanche la TASI**

**Si informa che le aliquote, tariffe e scadenze per l'anno 2019 son le seguenti:**

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU - Imposta municipale propria, è l'imposta a carico dei possessori di immobili.

Le aliquote in vigore per l'anno 2019 sono le seguenti:

Fattispecie Imponibile	Aliquota
Abitazioni principali limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Aliquota base	10,60 per mille

**MODALITA' DI PAGAMENTO** - Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, utilizzando esclusivamente il Modello F24 disponibile presso tutti gli sportelli bancari e uffici postali – Sezione “IMU ed altri tributi locali” – indicando come codice Comune “**B860**” e come codici tributo quelli indicati nella successiva tabella:

Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
Terreni	3914	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930 con aliquota 0,30%	3925 con aliquota 0,76%

## SCADENZE:

**SALDO : 16 DICEMBRE 2019**

## TASI

**La TASI è la Tassa sui servizi indivisibili.**

**Dal 2016 si applica esclusivamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e ai Fabbricati rurali ad uso strumentale e la base imponibile si determina con le stesse regole dell'IMU.**

**Le aliquote in vigore per l'anno 2019 sono le seguenti:**

Fattispecie immobile	ALIQUOTA	Detrazione Tasi	CODICE TRIBUTO
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	<b>Esente</b>		
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9	<b>1,50 per mille</b>	Zero	<b>3958</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	<b>1,50 per mille</b>	ZERO	<b>3961</b>
Altri fabbricati	<b>NON DOVUTA</b>		<b>3961</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,0 per mille</b>		<b>3959</b>

## SCADENZE:

**SALDO : 16 DICEMBRE 2019**

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello Modello F24 disponibile presso tutti gli sportelli bancari e uffici postali – Sezione “IMU ed altri tributi locali” – indicando come codice Comune “**B860**” e come codici tributo quelli indicati nella tabella precedente.

## IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

L'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) stabilisce che la base imponibile dell'IMU e della TASI **è ridotta del 50 per cento** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse

in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.

La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Occorre evidenziare che tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa.

**Il Dirigente dell'area Economico –  
Finanziaria  
Dott. Michele PAONE**

**Il Sindaco  
Dott. Roberto CORSALE**